



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute

e
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

- VISTO** il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante “*Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485*”;
- VISTO** l’articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea - Legge europea 2014*”, che ha modificato il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 con l’aggiunta dell’articolo 5-bis;
- VISTO** l’articolo 5-bis del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 il quale al comma 1 dispone che “*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d’intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto*”, stabilendo, al successivo comma 2, che “*Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto*”;
- VISTO** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”;
- VISTO** il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, recante “*Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST)*”;



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

VISTO il d.P.R. 18 aprile 2006, n. 231, di emanazione del “*Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell’articolo 2, comma 4, del d.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297*”, e in particolare l’allegato di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto medesimo recante “*Qualifiche professionali del personale marittimo e requisiti minimi*”;

VISTA la legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di “*Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti*”;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 3, della medesima legge 17 ottobre 1967, n. 977, ove si prevede che “*Per gli adolescenti occupati a bordo delle navi sono fatte salve le specifiche disposizioni legislative o regolamentari in materia di sorveglianza sanitaria, lavoro notturno e riposo settimanale.*”;

VISTO l’allegato I alla citata legge n. 977 del 1967, che riporta, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, l’elenco delle lavorazioni e dei processi a cui è vietato adibire gli adolescenti;

VISTA la legge 23 settembre 2013, n. 113, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma Sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento interno*”;

SENTITE le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate;

DECRETA

Articolo 1

1. Il presente decreto individua, nell’Allegato A, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e successive modificazioni, alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 17 ottobre 1967, n. 977 e successive modificazioni.



*Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro della Salute
e
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

2. In deroga al divieto del comma 1, le attività lavorative a bordo delle navi o delle unità di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 e successive modificazioni, indicate nell’Allegato A possono essere svolte dai minori di anni diciotto per indispensabili motivi didattici o di formazione professionale, purché siano svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231 e successive modificazioni.
3. L’elenco allegato al presente decreto è adeguato al progresso tecnico e all’evoluzione della normativa comunitaria con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e reso disponibile sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo www.lavoro.gov.it.

Roma, 27 aprile 2018

Il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali

Giuliano Poletti

Il Ministro della salute

Beatrice Lorenzin

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti

Graziano Delrio

Allegato A

Attività lavorative a bordo delle navi alle quali è vietato adibire i minori di anni diciotto, che prevedono:

- a)** il sollevamento, la movimentazione o il trasporto di carichi od oggetti pesanti;
- b)** il lavoro all'interno delle caldaie, nei serbatoi e nelle intercapedini stagne;
- c)** l'esposizione a livelli dannosi al rumore e alle vibrazioni;
- d)** l'utilizzo di dispositivi di sollevamento e altre attrezzature o macchinari a motore o le attività di segnalazione agli operatori di tali apparecchiature;
- e)** l'utilizzo degli ormeggi o dei cavi di rimorchio o delle attrezzature per l'ancoraggio;
- f)** le attrezzature in genere (ovvero le operazioni di rizzaggio e sartiame);
- g)** il lavoro sull'alberatura o sul ponte di coperta con il cattivo tempo;
- h)** il servizio di guardia notturna;
- i)** la manutenzione delle attrezzature elettriche;
- l)** l'esposizione a materiali potenzialmente nocivi o ad agenti fisici dannosi, quali ad esempio sostanze pericolose o tossiche e radiazioni ionizzanti;
- m)** la pulizia del macchinario del servizio per la ristorazione;
- n)** la movimentazione o la responsabilità delle scialuppe delle navi.